

Aerazione Luoghi di Lavoro

In tutti i luoghi di lavoro i lavoratori devono disporre di aria salubre ottenuta preferibilmente con aperture naturali e, quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione*.

Aerazione Naturale

Le superfici di aerazione, calcolate a seconda della effettiva ed attuale destinazione del locale, devono affacciarsi su spazio aperto, con comando ad altezza d'uomo ed essere aperte con regolarità durante la giornata lavorativa. Trattandosi di specifica misura di prevenzione, è indicato predisporre una procedura con l'individuazione di un preposto incaricato.

Aerazione Forzata

Gli impianti di ricambio d'aria, dimensionati secondo le norme tecniche vigenti, compresi quelli già soggetti a deroga da parte dell'organo di vigilanza, dovranno essere in funzione per tutto l'orario di occupazione dei luoghi di lavoro, ogni eventuale guasto dovrà essere segnalato da un sistema di controllo per salvaguardare la salute dei lavoratori; i lavoratori non dovranno essere esposti a correnti d'aria fastidiosa e gli stessi impianti saranno sottoposti periodicamente a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori; qualsiasi sedimento o sporcizia che possa comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori, dovuto all'inquinamento dell'aria respirata, dovrà essere eliminato rapidamente.

Servizi Igienico Assistenziali

Nei servizi igienico-assistenziali (WC, Spogliatoi, docce, ecc.) privi di aerazione naturale (o con superficie finestrata inferiore ad 1/8 della superficie pavimentata), l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora in espulsione continua, ovvero assicurare almeno 3 ricambi in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione dell'ambiente, se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico temporizzato. Le sotto citate norme nazionali legate alla riapertura per molte tipologie di attività prevedono esclusivamente l'espulsione continua.

* N.B.: l'aerazione (naturale o forzata) dei luoghi di lavoro deve comunque essere garantita anche in presenza di apparecchi locali di trattamento dell'aria (sanificatori, ecc.).

Principale normativa di riferimento:

- D.L.gs 81/08;
- DECRETO 18 dicembre 2002, n. 7225 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 del 29.1.2003 (D.D. 7225/02);
- "Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 " (Rapporto ISS COVID-19 • n. 33/2020 e succ.);
- Norma UNI 10339 1995;
- Ordinanza Ministero della Salute del 29 maggio 2021.